



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Vademecum

**per le notifiche in proprio
degli Avvocati**

Il documento contiene segnalibri

Aggiornato al 9 giugno 2016

Sommario

| | |
|--|----|
| Introduzione..... | 2 |
| Legge n. 53 del 21 gennaio 1994..... | 3 |
| Norme introdotte per le notifiche via PEC..... | 8 |
| D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012..... | 8 |
| Art. 16 ter - Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni..... | 8 |
| Art. 16 septies - Tempo delle notificazioni con modalità telematiche..... | 8 |
| D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (regole tecniche)..... | 8 |
| Art. 18 - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati..... | 8 |
| Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (specifiche tecniche)..... | 9 |
| Art. 19 bis - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati..... | 9 |
| Provvedimento 28 dicembre 2015 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (specifiche tecniche)..... | 9 |
| Art. 19 ter - Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato..... | 9 |
| La notifica in proprio a mezzo posta..... | 11 |
| 1. Chi può notificare a mezzo posta..... | 11 |
| 2. Chi può essere autorizzato dal C.d.O. a notificare in proprio..... | 11 |
| 3. Quando si perde la facoltà di notificare..... | 12 |
| 4. Cos'è il registro cronologico per le notifiche..... | 13 |
| 5. Come si tiene il registro..... | 13 |
| 6. Cosa si deve annotare nel registro..... | 13 |
| 7. L'avvocato notificatore è pubblico ufficiale..... | 14 |
| 8. Gli atti che si possono notificare..... | 14 |
| 9. Copie di file digitali..... | 15 |
| 10. Particolari adempimenti successivi alla notifica di alcuni atti processuali..... | 16 |
| 11. Come si fa una notifica in proprio..... | 16 |
| 12. La notifica diretta..... | 16 |
| 13. La notifica a mezzo posta o del servizio postale..... | 17 |
| 14. L'emissione della CAN (comunicazione avvenuta notifica)..... | 19 |
| 15. La notifica in proprio degli atti trasmessi via fax..... | 19 |
| 16. Le nullità..... | 20 |
| 17. Il momento di perfezionamento della notifica..... | 20 |
| 18. Come ottenere un titolo idoneo per la trascrizione delle domande giudiziali nel caso sia stata eseguita la notificazione mediante notifica in proprio..... | 22 |
| 19. I vantaggi della notifica in proprio a mezzo del servizio postale..... | 22 |
| La notifica in proprio a mezzo PEC..... | 24 |
| 1. Requisiti non necessari rispetto alla notifica per posta..... | 24 |
| 2. Cosa serve per notificare via PEC..... | 24 |
| 3. Come preparare i documenti da notificare..... | 25 |
| a) Prima di notificare..... | 25 |
| b) Predisposizione dell'atto o provvedimento da notificare..... | 25 |
| c) Predisposizione della procura alle liti..... | 27 |
| d) Predisposizione della relazione di notificazione..... | 29 |
| e) Attestazione di conformità..... | 29 |
| 4. Come si predispone il messaggio PEC..... | 30 |
| 5. Quando si perfeziona la notifica al fine del rispetto dei termini processuali..... | 30 |
| 6. Verifica del buon fine della notificazione..... | 31 |
| 7. Prova della notificazione..... | 32 |
| 8. Comunicazione alla cancelleria dell'opposizione a decreto ingiuntivo o dell'impugnazione di sentenza..... | 33 |

Introduzione

Con la legge **53/1994** si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l'intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario e consentendo anche agli avvocati di svolgere questa funzione.

È questa una **facoltà** concessa all'avvocato e non comporta l'obbligo per l'avvocato di notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi – quando lo ritiene utile o è necessario¹ - dell'intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario. Va evidenziato che, nei casi in cui il difensore destinatario della notifica non abbia eletto domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è radicata la causa, la notifica presso la cancelleria potrà essere effettuata solo se non è stato possibile effettuare la notifica al domicilio digitale².

La carenza di personale e le difficoltà quotidiane degli Uffici UNEP nello smaltire la mole di atti da notificare causano un quotidiano disagio per l'Avvocato. Questo strumento normativo apporta pertanto benefici all'attività quotidiana dell'Avvocato.

Da qui l'idea della redazione di un “vademecum”, come utile strumento per avvicinarsi alla notifica in proprio.

Il testo della legge ha recentemente subito una modifica in relazione alla possibilità di notifica in proprio a mezzo PEC ([vedi la parte sulle notifiche a mezzo posta elettronica certificata](#)).

Appare opportuno riportarne di seguito il testo come oggi vigente.

Gli autori si riservano di aggiornare il documento a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni o di consolidati indirizzi giurisprudenziali.

Le principali novità sono evidenziate con fondo verde

Precedenti aggiornamenti 27/5/2013, 20/6/2013, 1/7/2013, 26/11/2014

La riproduzione è consentita alle seguenti condizioni



¹ Ad esempio quando è necessario notificare tramite l'Ufficiale giudiziario nei casi di cui all'art. 143 c.p.c., nelle notifiche all'estero o quando si ritiene utile il ricorso all'art. 140 c.p.c. nonché quando l'autorità disponga che la notifica sia eseguita personalmente (e non a mezzo posta). La facoltà di notifica in proprio a mezzo posta è esclusa per i procedimenti penali. Per le notifiche in proprio all'estero vi sono opinioni contrastanti, necessita però prestare - in ogni caso - molta attenzione prima di ricorrervi e rispettare alcune formalità specifiche (ad es. traduzione asseverata). Il problema è dato dall'art. 142 c.p.c., che in tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle - e solo allora - è possibile far ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria (in giurisprudenza si segnalano sul punto le interessanti pronunce: Consiglio di Stato Sez. VI, sentenza 26.11.2013 e Cassazione sezione I civile; sentenza 8 agosto 2003, n. 11966). Si consiglia di consultare: http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/notifiche_estero.html la “Guida alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale (maggio 2014)” e il sito del portale europeo della giustizia prima di procedere per le opportune verifiche.

E' invece impossibile eseguire una notifica all'estero a mezzo pec..

² Art. 16-sexies D.L. 179/2012, come introdotto dall'art. 52 del D.L. 90/2014.

Legge n. 53 del 21 gennaio 1994

come modificata da L. 24 dicembre 2012 n. 228 di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

Legenda: in grassetto le parti riguardanti le notifiche via PEC

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

Articolo 1

1. L'avvocato [...³], munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata⁴.

Articolo 2

1. Per la notificazione di cui all'art. 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

Articolo 3

1. Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve:
 - a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
 - b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'art. 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'art. 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
 - c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

³ Il termine *procuratore legale* deve intendersi sostituito con il termine *avvocato* a seguito della soppressione dell'albo dei procuratori legali (art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27) [*o il procuratore legale*].

⁴ Articolo modificato prima dall'art. 25, comma 3, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183 (a decorrere dal 1° gennaio 2012), poi dall'art. 46, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.
 3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.
- 3-bis. [...] ⁵.

Articolo 3-bis⁶.

1. **La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.**
2. **Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16 undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata⁷.**
3. **La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. (11)**
4. **Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".**
5. **L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:**
 - a) **il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;**
 - b) [...]⁸;
 - c) **il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;**
 - d) **il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;**

⁵ Comma abrogato dall'art. 16 quater, comma 1, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 [3-bis. *La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8.*]

⁶ Articolo inserito dall'art. 16 quater, comma 1, lett. d), D.L. n. 179/2012.

⁷ Comma modificato dall'art. 19, comma 1-bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

⁸ Lettera soppressa dall'art. 46, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 [b) *gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto*].

- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
 - f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
 - g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

Articolo 4

1. L'avvocato [...⁹], munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato [...¹⁰], che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Articolo 5

1. [...¹¹].
2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.
3. Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Articolo 6

1. **L'avvocato [...¹²], che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.**
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Articolo 7

⁹ [o il procuratore legale].

¹⁰ [o il procuratore legale].

¹¹ Comma abrogato dall'art. 16-quater, comma 1, lett. f), D.L. n. 179/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013 [1. *Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*].

¹² [o il procuratore legale].

1. L'avvocato [...¹³], che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati [...¹⁴] che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.
2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato ~~o il procuratore legale~~ consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.
4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata¹⁵.

Articolo 8

1. L'avvocato [...¹⁶], che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.
2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.
3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.
4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata¹⁷.

Articolo 9

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di

¹³ [o il procuratore legale].

¹⁴ [o procuratori legali].

¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 46, comma 1, lett. c), D.L. n. 90/2014.

¹⁶ [o il procuratore legale].

¹⁷ Comma aggiunto dall'art. 16 quater, comma 1, lett. h), D.L. n. 179/2012.

procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82¹⁸.

1-ter In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis¹⁹.

Articolo 10

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. **Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto²⁰.**
2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Articolo 11

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Articolo 12

1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

Articolo 13

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.

¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 16 quater, comma 1, lett. i), D.L. n. 179/2012.

¹⁹ Comma aggiunto dall'art. 46, comma 1, lett. c-bis), D.L. n. 90/2014.

²⁰ Comma modificato dall'art. 16 quater, comma 1, lett. l), D.L. n. 179/2012.

Norme introdotte per le notifiche via PEC

D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012

Art. 16 ter - Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni²¹

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per **pubblici elenchi** quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia²².

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa²³.

Art. 16 septies - Tempo delle notificazioni con modalità telematiche²⁴

1. La disposizione dell'articolo 147 del **codice di procedura civile** si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (regole tecniche)

Art. 18 - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati²⁵

1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata **documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine**, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notificazione delle **comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170**, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a **prendere visione** degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
4. L'avvocato che **estrae copia informatica per immagine** dell'atto formato su supporto analogico, compie l'**asseverazione** prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

²¹ Introdotto dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

²² Comma così modificato dall' art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

²³ Comma aggiunto dall' art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

²⁴ Introdotto dall' art. 45-bis, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

²⁵ Introdotto dall'art. 1 DM 3 aprile 2013, n. 48 (in GU n.107 del 9-5-2013- Vigente 15 gg da pubbl. : 9-5-2013).

5. La **procura alle liti** si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
6. La **ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella **completa**, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (specifiche tecniche)

Art. 19 bis - Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

1. Qualora l'atto da notificarsi sia un **documento originale informatico**, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
2. Nei casi diversi dal comma 1, i **documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine**, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF.
3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.
4. Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia **sottoscritto con firma digitale** o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all'articolo 12, comma 2.
5. La **trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario** delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'**atto notificato** all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come **allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna** relativa ad **ogni destinatario** della notificazione; i **dati identificativi** relativi alle ricevute sono **inseriti nel file DatiAtto.xml** di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

Provvedimento 28 dicembre 2015 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (specifiche tecniche)

Art. 19 ter - Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato

1. Quando si deve procedere ad **attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine**, ai sensi del terzo comma dell'art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, l'attestazione è **inserita in un documento informatico in formato PDF** e contiene una sintetica **descrizione del documento** di cui si sta attestando

la conformità nonché il relativo **nome del file**. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con **firma digitale o firma elettronica qualificata** secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 2.

2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art.4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n.24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'articolo 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.
3. Se la **copia informatica** è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art.3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella **relazione di notificazione**.
4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, **l'attestazione** di cui al primo comma è **inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata**.
5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all'articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto.
6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.

La notifica in proprio a mezzo posta

a cura di Antonio Rosa e Giulia Ferrarese

1. Chi può notificare a mezzo posta

Ha la facoltà di notificare un Avvocato che:

- sia iscritto all'albo²⁶;
- sia stato **preventivamente autorizzato** dal proprio Consiglio dell'Ordine²⁷;
- sia munito d'apposito **registro** cronologico²⁸;
- sia munito di **procura alle liti**, rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 c.p.c.²⁹

2. Chi può essere autorizzato dal C.d.O. a notificare in proprio

L'autorizzazione deve essere **richiesta e data dal Consiglio dell'Ordine** competente in relazione all'**iscrizione**, essa è **personale** e - quindi - non può essere rilasciata indistintamente in favore delle associazioni professionali.

L'autorizzazione è unica e vale sia per le notifiche in proprio "dirette", sia per quelle "a mezzo posta".

La legge prevede che l'autorizzazione possa essere concessa solo **se l'avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione** (cancellazione o radiazione). Quindi chi

²⁶ È quindi esclusa la possibilità per il praticante avvocato di poter ricorrere alla notifica in proprio. Si pone peraltro il problema relativo all'avvocato stabilito. In tal senso il parere n. 27/2014 del Consiglio nazionale forense (rel. Morlino): "sia consentito ad un avvocato stabilito di avvalersi della facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali prevista dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, con l'avvertenza peraltro che, ove si verta in tema di azioni giudiziali, questi dovrà necessariamente essere destinatario di una procura ex art. 82 c.p.c. d'intesa con un professionista abilitato, onde ogni adempimento connesso, preordinato e conseguente ad un procedimento giudiziario dovrà essere espressione di quella intesa formalizzata secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 8, l. 96/2001" (pareri conformi: n. 33/12 e 97/11).

²⁷ Non è necessaria l'autorizzazione per le notifiche via PEC (art. 7, comma 4 bis della Legge).

²⁸ Non è necessaria l'annotazione per le notifiche via PEC (art. 8, comma 4 bis della Legge).

²⁹ **Art. 83 (Procura alle liti)**

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto, o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e e trasmessi in via telematica

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

Si ricorda che la procura alle liti è necessaria anche per le notifiche in proprio telematiche (vedi meglio in appresso).

ha riportato la sanzione della cancellazione e venisse riscritto non può essere autorizzato a notificare in proprio.

Ottenuta l'autorizzazione dal Consiglio dell'Ordine, si provvede all'affissione del provvedimento all'albo del Consiglio, in adempimento della prescrizione di pubblicità di cui all'art. 7, IV comma, L. 53/1994. In alcuni Consigli è invalsa la prassi di comunicare copia del provvedimento alla Segreteria del Presidente del Tribunale.

Ottenuta l'autorizzazione del Consiglio, si può iniziare a notificare³⁰.

3. Quando si perde la facoltà di notificare

L'autorizzazione deve essere prontamente **revocata** dal C.d.O. nel caso in cui in seguito sia irrogata una **sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e radiazione**. **Tale autorizzazione non incide sulla facoltà di notificare via PEC: l'Avvocato non potrà però notificare via PEC se sta scontando un periodo di sospensione o se cancellato o radiato, mentre potrà farlo se tali sanzioni sono state revocate o scontate**. Non deve essere revocata in caso **d'apertura di procedimento disciplinare**, ma il Consiglio dell'Ordine ha il potere discrezionale di revocarla quando ritiene "motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio della facoltà"³¹.

Riteniamo che **in caso di trasferimento ad altro Ordine** sia necessario richiedere al nuovo Ordine la facoltà di notificare, in quanto la legge parla di preventiva autorizzazione dell'ordine nel cui albo il professionista è iscritto; sarà comunque opportuno provvedere nella prassi alla formale comunicazione da Ordine a Ordine dell'autorizzazione concessa, perché, se così non fosse, verrebbe vanificato il potere/dovere di controllo e revoca dell'Ordine.

Il **rigetto** della richiesta autorizzazione o la revoca per motivate ragioni d'inopportunità vanno emessi dal C.d.O. e previa audizione dell'avvocato interessato.

³⁰ **L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente**. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile Sez. V, 05 agosto 2004, n. 15081).

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592).

L'attività di notificazione svolta dall'avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell'atto, ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell'osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, alla previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente (Cassazione civile sez. III, 04 aprile 2001, n. 4986).

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile sez. trib. 05 agosto 2004/ n. 15081 e Cassazione civile sez. un., 01 dicembre 2000, n. 1242).

³¹ Deve ritenersi – secondo un'interpretazione letterale della disposizione contenuta nella legge del 1994- che la facoltà di revoca discrezionale sia rimasta in capo al Consiglio dell'Ordine circondariale, anche se dopo la legge 247/2012 le funzioni disciplinari sono passate al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, è ammissibile il **reclamo** avanti il C.N.F. entro 10 giorni.

4. Cos'è il registro cronologico per le notifiche

Ottenuta l'autorizzazione³², l'avvocato deve obbligatoriamente munirsi del registro cronologico³³.

Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero di concerto col C.N.F. (vedasi allegato al **D.M. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994 n.131**); esso può essere acquistato presso le cartolerie specializzate.

Il registro può essere anche costituito da moduli continui vidimati "uso computer", che –ovviamente – devono contenere tutte le voci previste dal modello stabilito.

Il registro, ottenuta l'autorizzazione, va numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un consigliere delegato all'uopo.

Le buste e gli avvisi di ricevimento necessari per le notifiche possono essere acquistate presso gli Uffici postali.

5. Come si tiene il registro

Nel registro va annotata **giornalmente** ogni notificazione eseguita.

Anche ai fini del compimento di tali annotazioni, **l'avvocato è considerato pubblico ufficiale** ad ogni effetto di legge.

Non devono essere annotate le notifiche eseguite in proprio a mezzo pec.

6. Cosa si deve annotare nel registro

- il numero d'ordine della notificazione è progressivo per ogni notifica, anche se i destinatari sono più di uno (è comunque possibile attribuire un numero progressivo anche per ogni destinatario del medesimo atto da notificare); si consiglia di proseguire nella numerazione anche se cambia l'anno (ma non è prevista alcun divieto per chi opti per iniziare nuovamente la numerazione partendo dal nr. 1; in questo caso, per evitare errori di identificazione, si consiglia di far seguire al numero l'annodi riferimento – ad es. 1/2016 – e così di seguito);
- il cognome ed il nome della parte istante;
- la natura dell'atto da notificare;
- l'Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione (se la notifica è fatta in coso di causa);
- il cognome ed il nome del destinatario della notifica;

³² Non necessaria per le notifiche via PEC.

³³ Non serve munirsi di registro se si intende notificare solo via PEC.

- l'indirizzo ove l'atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;
- il numero della raccomandata e l'Ufficio Postale;
- la data di spedizione e quella di ricezione;
- le spese postali;
- se la notifica è fatta a mani d'altro avvocato, la data e l'ora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendogli sottoscrivere l'atto ed il registro;
- gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell'atto notificato in opposizione ex art. 645 C.p.c. o per impugnazione.

Ovviamente il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni leggibili e senza uso del cd. "bianchetto" per cancellare.

Ogni notificazione deve essere annotata, giornalmente, sul registro cronologico.

7. L'avvocato notificatore è pubblico ufficiale

L'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge ed ogni irregolarità o abuso nel compimento di tali annotazioni comporta conseguenze penali e costituisce illecito disciplinare³⁴.

8. Gli atti che si possono notificare

Gli **atti che si possono notificare** secondo la legge 53/1994 sono:

- gli atti in materia civile ed amministrativa³⁵;
- gli atti stragiudiziali.

Quindi quasi tutti gli atti processuali, gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l'opzione e gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto.

L'avvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testi³⁶ (il problema è facilmente superabile

³⁴ **Art. 6 L. 53/1994.**

L'avvocato, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

³⁵ Non sono suscettibili di notifica in proprio a mezzo posta gli atti dei procedimenti penali in quanto non richiamati dalla legge 53/1994.

³⁶ L'**intimazione al teste** non è atto della parte, ma è atto dell'ufficiale giudiziario. Ne consegue che tale atto, anche quando venga notificato direttamente dall'avvocato, ai sensi dell'art. 1 l. 21 gennaio 1994 n. 53, deve essere formato dall'ufficiale giudiziario, o quanto meno deve essere compilato in modo che l'ufficiale giudiziario risulti il soggetto intimante. Tribunale Roma, 15 maggio 2002/Soc. Eaglès Fly c. Di Nella /Giur. romana 2003, 79. Il problema nella pratica risulta superato perché ora l'intimazione può avvenire a mezzo raccomandata indirizzata al teste (v. nuova formulazione art. 250 cpc).

attesa la nuova formulazione del terzo comma dell'art. 250 c.p.c.), l'avviso di slogging ed i pignoramenti immobiliari o presso terzi.

Si ritiene ormai pacifico che possano essere notificati in proprio anche gli atti d'introduzione del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato (ovviamente dall'avvocato munito di procura).

Per l'avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale **non esistono i limiti di competenza territoriale**, cui è soggetto invece l'Ufficiale Giudiziario (vedi però appresso i limiti territoriali per la notifica diretta). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “ Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria” (Cassazione civile, sez. lav., 19 febbraio 2000, n. 1938).

In tal senso anche Consiglio Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185: “Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria.”

Per gli atti stragiudiziali vi è il problema che la legge prevede, per potersi avvalere della facoltà di notificare, che l'avvocato sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex art. 83 C.p.c.; di conseguenza, **per la notifica in proprio di atti stragiudiziali, il difensore dovrà essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata** che lo legittimi.

9. Copie di file digitali.

L'avvocato può stampare atti o provvedimenti (non documenti) scaricati dai fascicoli informatici o ricevuti in allegato alle comunicazioni telematiche (PEC) dalla cancelleria.³⁷ Tali copie, esenti da

³⁷ Art. 16-bis, comma 9 bis D.L. 179/2012 “*Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale*”

marca da bollo, possono essere notificate, purché siano munite di attestazione di conformità, che l'avvocato deve apporre in calce o a margine della copia oppure su foglio separato purché lo stesso sia materialmente congiunto alla copia. La formula d'autentica non abbisogna di citazioni normative e può essere quella dell'[applicativo](#) reperibile sul sito dell'Unione Triveneta.

10. Particolari adempimenti successivi alla notifica di alcuni atti processuali

Gli **atti d'impugnazione e l'atto d'opposizione** a decreto ingiuntivo comportano l'obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all'Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell'atto notificato.

La **Cassazione civile 25 febbraio 2011 n. 4704** ha specificato che l'omissione di tali formalità non comporta nullità della notifica.

Nei casi di notificazione dell'**intimazione di sfratto**, qualora l'atto non sia ricevuto personalmente dal destinatario, l'avvocato deve provvedere all'inoltro con lettera raccomandata della comunicazione di cui all'art. 660 ult. comma c.p.c.

11. Come si fa una notifica in proprio

Ci sono due forme di notifica: quella **diretta** e quella a **mezzo del servizio postale**. Si è ora aggiunta la possibilità di **notificare in proprio a mezzo pec** (per la quale si veda lo specifico paragrafo)

12. La notifica diretta

Questa notifica si attua con la consegna diretta dell'atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario.

Ciò è possibile a condizione che:

- il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
- il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante
- l'atto sia preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. La formula da apporre sull'originale e sulla copia, prima della relata di notifica, potrebbe essere la seguente *“Si vidima il presente atto ai sensi del secondo comma art. 4 Legge 21.1.1994 nr. 53, composto di ... pagine. Luogo, Data, Timbro C.d.O e firma”*

anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. ...”.

L'atto **deve essere consegnato personalmente** (la notifica diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie³⁸) nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo), oppure, se la notifica non può essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario³⁹. Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti quali il portiere, il vicino.

Il Collega che riceve l'atto, o la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, devono sottoscrivere sia l'originale che la copia dell'atto notificato, nonché il registro cronologico, che quindi l'avvocato notificante deve portare con sé in ogni occasione di notifica diretta. Inoltre, se la persona che riceve l'atto è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull'originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico).

Un esempio di relata di notifica può essere:

“Io sottoscritto avvocato ... in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di.... rilasciata il ..., previa iscrizione al nr. ... del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ... presso il suo proc. e dom. avv. con studio in ... ed ivi a mani dello stesso (oppure “non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di ... addetta allo studio o al servizio dello stesso”); firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia nata a ... il ..., impiegata).”

La dottrina (Punzi) in ipotesi di **rifiuto a ricevere un atto** ritiene **non applicabile** l'art. 138, comma 2, c.p.c.. Rifiutare, ingiustificatamente, una notifica diretta costituirebbe un illecito deontologico.

13. La notifica a mezzo posta o del servizio postale

L'avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:

- preventivamente acquistare speciali buste e moduli conformi al modello stabilito dall'Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari (simili a quelle usate dagli Ufficiali Giudiziari);
- sulle buste il notificante deve apporre il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;

³⁸ La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) eseguita, "ex lege" n. 53 del 1994, in forma "diretta" (e non a mezzo del servizio postale) da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza deve considerarsi **giuridicamente inesistente se delegata** ad altri, neppure se il delegato eserciti la medesima professione legale. (Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041).

³⁹ Cassazione nr. 4986/2001: “Si può però ritenere che la norma sulla consegna diretta si presti ad essere applicata anche nei casi di difesa personale della parte (art. 86 cod. proc. civ.) e, per ulteriore estensione, anche in quello delle notificazioni indirizzate al pubblico ministero, visto che l'ufficio del pubblico ministero sta in giudizio senza ministero di difensore.”

- precompilare l'avviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dall'Amministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore (esempio: Tizio presso il proc. e dom. avv.), mentre per quelle in corso di causa va apposta anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario e, se esiste, della sezione (esempio: Trib. Vr. Sez. A);
- scrivere la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, indicando l'ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell'atto. La relata potrà essere del seguente tenore:
“Io sottoscritto avvocato ... in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di ... in data ... rilasciata il ..., previa iscrizione al nr. ... del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ..., ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. ... spedita dall'Ufficio Postale di Verona – Poste Centrali in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. ... (e sottoscrizione dell'avvocato)”.
- presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto completi della relata, la busta non chiusa e l'avviso di ricevimento come sopra completati.

Si segnala, comunque, sulla **possibilità di presentare gli atti per la notifica a mezzo posta anche per mezzo di persona addetta allo studio**, la circolare numero 289 della direzione provinciale delle Poste di Padova 1 luglio '94, che riporta precisazioni del Ministero della Giustizia ove non risultano sollevate questioni in punto. Si rinviene anche una sentenza della Corte di Cassazione in data 13.06.00 n. 8041 che nella parte motiva riconosce la possibilità dell'intervento di soggetti diversi limitatamente all'ipotesi di notificazione, da parte dell'avvocato, a mezzo del servizio postale (escludendo invece detta possibilità espressamente nell'ipotesi di notifica diretta).

L'ufficio postale:

- appone in calce all'originale ed alla copia dell'atto il timbro di vidimazione;
- inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall'avvocato notificante;
- restituisce all'avvocato che richiede la notifica l'originale dell'atto vidimato.

Prima di depositare o esibire l'atto, l'avvocato deve apporre ed annullare la **marca da bollo per i diritti di notifica**⁴⁰ prevista dall'art. 2 del D.M. 27.5.1994. Detta normativa viene ritenuta non abrogata con l'entrata in vigore del contributo unificato che sopprimerebbe il solo diritto di chiamata (che non esisteva più da tempo), ma non quello di notifica⁴¹.

I bolli devono essere pari a:

- euro 2,58 per atti aventi sino a 2 destinatari,

⁴⁰ Il che autorizza a ritenere che la marca possa essere applicata anche in seguito, quando la citazione è depositata per l'iscrizione a ruolo o il precetto consegnato per l'esecuzione.

⁴¹ Una circolare del Ministero di Giustizia ha affermato la vigenza di tale bollo, ribadendo che non può ritenersi abrogato tale diritto dall'introduzione del “contributo unificato”.

- euro 7,75 da 3 a 6 destinatari,
- euro 12,39 oltre 6 destinatari⁴².

Va conservato l'avviso di spedizione della raccomandata, che va poi allegato all'atto e che, in ogni caso, consente l'iscrizione a ruolo della causa, anche se non è ancora ritornata la cartolina postale di ricevimento.

Si ricorda che nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e art. 123 disp. att. c.p.c., il notificante deve provvedere a depositare copia semplice dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

14. L'emissione della CAN (comunicazione avvenuta notifica)

La legge di conversione del c.d. "decreto milleproroghe" (L. n.31/08) ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334). In particolare si è stabilito, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica, che, qualora l'agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell'atto da notificare, ha comunque l'obbligo di notiziare quest'ultimo dell'avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l'invio di una raccomandata al soggetto destinatario.

Tali modifiche si applicano conseguentemente anche alla notifica a mezzo posta ex legge 53/1994.

Qualora nella notifica in proprio **non sia stato emesso dall'agente postale il CAN**, bisogna farlo presente all'Ufficio Postale del destinatario dell'atto ed inviare a detto Ufficio l'avviso di ricevimento perché provveda all'emissione ed annotazione del CAN sull'avviso medesimo che verrà poi restituito all'avvocato notificatore.⁴³ In caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento o del CAN ci si può recare con la ricevuta della raccomandata presso l'Ufficio Postale di spedizione e chiedere il duplicato.

15. La notifica in proprio degli atti trasmessi via fax

Se l'avvocato che trasmette l'atto e quello che lo riceve sono muniti di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e sono rispettate le altre formalità previste dalla L. 7 giugno 1993, n. 183 (attenzione alla

⁴² Art. 34 DPR 115/2002 n. 44.

⁴³ Le Sezioni unite con la **sentenza n. 9962 del 27 aprile 2010** hanno confermato il principio secondo cui "se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p. c.".

leggibilità della sottoscrizione anche di chi conferisce la procura), il procuratore domiciliatario che ha ricevuto l'atto, sempre che sia autorizzato dal proprio Ordine a eseguire le notifiche in proprio, dopo aver sottoscritto l'atto ricevuto via fax per dare conformità all'originale, potrà provvedere alla notifica ex L. 53/1994 dell'atto trasmesso via fax⁴⁴.

16. Le nullità

L'art. 11 legge cit. prevede quali sono le nullità della notifica fatta personalmente dagli avvocati. Si ritiene applicabile l'**art. 156, 3° comma c.p.c.** anche a queste notificazioni⁴⁵.

La nullità colpisce la notificazione nel caso in cui vengano a mancare i requisiti oggettivi ovvero quei requisiti formali richiesti perché il procedimento notificatorio sia compiuto e debba essere portato a termine quali la mancanza del numero cronologico, la sottoscrizione ed ogni altro accorgimento richiesto dalla legge, a meno che l'atto non abbia raggiunto il suo scopo (Cass., sez. III, 4 aprile 2001, n.4986; Cass., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592).

17. Il momento di perfezionamento della notifica

Il principio enunciato dalla **Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 2002**, in base al quale la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione cui proceda "tout court" il difensore, in forza di autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza ai sensi della l. n. 53 del 1994. In tal senso anche Cassazione civile sez. III, 13 novembre 2009, n. 24041.

Tale principio è stato fatto proprio dalla nuova formulazione dell'**art. 149, III comma, c.p.c.**⁴⁶

⁴⁴ Ricordarsi, però, di depositare in causa l'originale dell'atto contenente la procura.

⁴⁵ T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I, 26 marzo 2009, n. 363: Il principio generale di cui **all'art. 156 comma 3 c.p.c.**, in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, si applica anche alle violazioni delle formalità imposte dalla legge (art. 3 comma 1 lett. b) ultimo periodo l. 21 gennaio 1994 n. 53 e art. 3 l. 20 novembre 1982 n. 890) quando il ricorso sia notificato per posta dall'avvocato del ricorrente (nella fattispecie, le buste contenenti il ricorso, notificate ai soggetti evocati in giudizio, erano prive della sottoscrizione del notificante, tuttavia dalla documentazione prodotta in giudizio risultava provato che la notifica fosse giunta all'indirizzo dei destinatari).

Tribunale Modena 11 febbraio 2004: "Alle notificazioni effettuate dal difensore in proprio (ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53) è **applicabile l'art. 156 c.p.c.**, che, in via generale, per la inosservanza di forme di qualunque atto processuale, esclude la comminatoria di nullità se l'atto ha raggiunto il proprio scopo (Nel caso di specie, in applicazione del riferito principio, è stata disattesa l'eccezione di nullità della notificazione effettuata dal difensore in proprio ai sensi della l. n. 53/1994 per inosservanza delle forme di cui all'art. 3 l. cit. e, in particolare, per mancata indicazione dell'ufficio postale per mezzo del quale era stata spedita la copia al destinatario, e per mancata apposizione del timbro di vidimazione dell'ufficio postale, espressamente comminata dall'art. 1 l. cit. anche per il caso di mancanza dei requisiti oggettivi previsti dalla legge medesima)."

⁴⁶ **Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale)**

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

Ancora Cassazione civile sez. I, 30 luglio 2009, n. 17748: “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 Corte cost., secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 l. n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della l. n. 53 del 1994. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell'ufficio postale apposta su "striscette" meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte)”. Così anche T.A.R. Veneto sez. II, 11 settembre 2009, n. 2393: “In tema di notifica effettuata per posta è applicabile anche al difensore, che si avvalga di tale facoltà in materia di notificazione degli atti processuali concessa dalla legge n. 53 del 1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'ufficiale postale: pertanto, la notificazione del ricorso può ritenersi perfezionata con la consegna del plico all'ufficio postale da parte dell'avvocato nel sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato.”

Sul punto vedasi anche Cassazione civile sez. trib., 05 agosto 2004, n. 15081⁴⁷ e Cassazione civile sez. III, 01 aprile 2004, n. 6402 e Cass. civ., sez. I, 30-07-2009, n. 17748 (il testo in nota 18)⁴⁸.

Di segno contrario il solo T.A.R. Piemonte sez. I, 10 aprile 2009, n. 1018.⁴⁹

Il **Consiglio di Stato**, però, con la **sentenza del 13.4.2010 n. 2055** ha riformato tale decisione applicando anche alle notifiche eseguite dagli avvocati in proprio la disciplina dettata per le

⁴⁷ “In caso di notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, essa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell'affidamento del plico alle poste”.

⁴⁸ “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronuncia n. 477 del 2002 della Corte cost., la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario)”.

⁴⁹ Lo stesso Tar Piemonte, sez. I, 9 aprile 2008, n. 604 era pervenuto ad analoghe conclusioni, ma con diversa motivazione. Vedi però **Consiglio di Stato sentenza del 13.4.2010 n. 2055**.

notifiche effettuate dagli Ufficiali Giudiziari, applicando pertanto - anche alle notifiche fatte dagli avvocati in proprio- il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notificazione.

Può così dirsi ora definitivamente risolta la "querelle" insorta sul momento di perfezionamento della notifica a mezzo posta!

Per il notificato i termini partono invece dal ricevimento della raccomandata o dallo spirare del termine di compiuta giacenza.

18. Come ottenere un titolo idoneo per la trascrizione delle domande giudiziali nel caso sia stata eseguita la notificazione mediante notifica in proprio

Non disponendo l'avvocato notificatore - a differenza dell'ufficiale giudiziario - del potere di certificare la conformità della copia cartacea rispetto all'originale, la trascrizione delle domande potrà eseguirsi avvalendosi del titolo costituito dalla "copia c.d. conforme uso trascrizione" dell'atto notificato; copia che potrà essere richiesta al cancelliere immediatamente dopo l'iscrizione della causa a ruolo (si richiede però, a questo fine, che sia allegato l'avviso di ricevimento dell'atto notificato). Avendo urgenza di dover trascrivere l'atto si consiglia di ricorrere alla notifica "a mani" a mezzo Ufficiale Giudiziario, poiché si entra subito in possesso della copia per la trascrizione.

Nel processo civile, un'alternativa alla richiesta alla cancelleria di copia conforme uso trascrizione è quella di utilizzare l'iscrizione a ruolo telematica. Una volta che l'atto farà parte del fascicolo informatico equivarrà all'originale e sarà possibile estrarne duplicato o copia (da attestare conforme) a norma dell'art. 16, co. 9 bis, del D.L. n. 179/2012 che potrà essere utilizzata per la trascrizione della domanda giudiziale.

19. I vantaggi della notifica in proprio a mezzo del servizio postale


- consente di effettuare le notifiche degli atti negli orari di apertura degli Uffici Postali, e quindi anche nel pomeriggio
- è possibile effettuare una notifica da qualsiasi Ufficio Postale, senza alcun limite di competenza territoriale⁵⁰

⁵⁰ Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. Consiglio Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 518.


In tema di notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, **non può configurarsi alcuna questione di competenza per territorio**, detta legge non ponendo limiti territoriali alla potestà notificatoria in essa contemplata. (fattispecie relativa alla notificazione di un ricorso per cassazione). Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2003, n. 10077

- consente l'immediata disponibilità dell'originale dell'atto notificato senza doversi recare nuovamente a ritirare l'atto
- consente di poter verificare l'esito della raccomandata utilizzando dal sito delle Poste il servizio di monitoraggio per sapere se è stata già consegnata al destinatario
- ulteriore vantaggio è costituito dall'applicazione anche alle notifiche postali fatte dall'avvocato sul momento in cui si perfeziona la notifica a mezzo posta.

Facsimile registro per l'annotazione delle notifiche a mezzo posta.

59 

| Numero d'ordine della notificazione | Parte istante Cognome e Nome | Natura atto da notificare | Indicazione ufficio Giudiziario e Sezione | Destinatario Cognome e Nome | Indirizzo e Località - ove l'atto deve essere spedito (notifica postale) - ove è avvenuta la consegna (notifica diretta) | NOTIFICAZIONI | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---|---|--|----------------------------|-----------------|
| | | | | | | N. Racc. A.R. | Ufficio Postale |
| 1 | ROSSI MARIO | ATTO DI CIT. | TRIB VR | VERDI GUIDO | VIA GARIBOLDI 1 ROMA | 123478 | VR 14 |
| 2 | BIANCHI GIUSEPPE | ATTO DI CIT. IN OPP. D.I. | TRIB.VR | AVV. LUIGI GIALLO PROC. EDON. SOCIETA' SRL | VIA MARZINI 3 VERONA | 5438-1 123563 421-03 | VR 20 |

 60

| POSTALI | | Spese postali | NOTIFICAZIONE DIRETTA | | Estremi di deposito atti notificati (art. 9) | | | Annotazioni |
|--------------------|--|---------------|----------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Data di spedizione | Data di ricezione dell'atto o restituzione per compiuta giacenza | | Data ed ora della consegna | Sottoscrizione del ricevente l'atto e sue generalità e qualità se diverso da destinatario o altre annotazioni | Data deposito copia | Indicazione ufficio giudiziario | Estremi atto opposto o impegnato | |
| 01-01-09 | 14-01-09 | 6,00 | | | | | | "IMMESSO AWISO IN CASSETTA" |
| 02-01-09 | | 5,60 | | | 04-01-09 | TRIB. VR | D. ING. NR. 100/09 | |

La notifica in proprio a mezzo PEC

a cura della Commissione Informatica dell'Unione Triveneta

Le modifiche apportate dall'art. 16 quater del D. L. n. 179 del 18 ottobre 2012 al tessuto legislativo della L. 53/94 hanno introdotto la facoltà per l'avvocato di notificare in proprio anche mediante lo strumento della **Posta Elettronica Certificata (PEC)**⁵¹.

Le modalità di tale notifica nel processo civile sono disciplinate principalmente dall'art. 3 bis della L. 53/94, dall'art. 18 del DM 44/2011 e dall'art. 19 bis e dell'art. 19 ter, commi 1 e 3 delle specifiche tecniche.

Valgono quindi gran parte dei requisiti previsti dalla L. 53/94, ma le successive modifiche normative, in particolare il D. L. n. 90 del 24 giugno 2014, hanno semplificato le procedure di notifica via pec, differenziandole da quelle tradizionali in alcuni aspetti che vedremo nel seguente capitolo.

Resta comunque inalterato l'art. 1 della legge, per cui si può notificare in proprio via PEC atti in materia **civile, amministrativa e stragiudiziale**, secondo le modalità di seguito indicate.

1. Requisiti non necessari rispetto alla notifica per posta

- a) L'art. 46 del D.L. 90 /2014 ha **abolito l'obbligo** della **preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine**, prevista invece per la notifica tradizionale dall'art. 7 della Legge.
- b) L'art. 8 della Legge prevede che l'obbligo di dotarsi di un **registro cronologico** e di annotare i dati della notificazione **non si applichi alle notifiche via PEC**. La ragione è abbastanza semplice: le ricevute di accettazione e avvenuta consegna delle PEC riportano infatti sia la firma digitale, sia l'attestazione temporale del gestore del servizio di posta elettronica certificata⁵². Inoltre il gestore ha l'obbligo di tenere i *file log* (registrazione cronologica delle operazioni) dei messaggi e apporre giornalmente sugli stessi una marca temporale⁵³.
- c) Sempre l'articolo 46 del D.L. 90 /2014 ha soppresso la previsione dell'apposizione della **marca da bollo** sull'atto notificato, come richiesto per la notifica via posta dall'art. 10 della Legge.

2. Cosa serve per notificare via PEC

Per effettuare una notifica via PEC l'avvocato deve:

⁵¹ Per la definizione: <http://www.digitpa.gov.it/pec>.

⁵² Per l'elenco dei gestori si consulti: <http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori>.

⁵³ Decreto della Presidenza del Consiglio Dei Ministri Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata) – GU n. 266 del 15-11-2005. I file di log dei messaggi tenuti dal gestore riguardano esclusivamente la registrazione cronologica delle operazioni di invio e consegna e non il contenuto della PEC. Pertanto, si consiglia di mettere in atto idonei meccanismi di conservazione delle PEC.

- a) utilizzare una **casella PEC risultante da pubblici elenchi**⁵⁴. Si tratta in sostanza dell'indirizzo comunicato all'Ordine ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del D. L. n. 185 del 29 novembre 2008⁵⁵; in ogni caso la verifica del proprio indirizzo potrà essere eseguita sul [Portale dei Servizi Telematici](#) del Ministero di Giustizia, previa autenticazione forte⁵⁶ o sul portale [INI-PEC](#) del Ministero dello Sviluppo Economico, senza bisogno di autenticazione;
- b) aver ricevuto una **procura alle liti** dal cliente ai sensi dell'articolo 83 c.p.c.⁵⁷;
- c) **inviare** la PEC a un **destinatario** dotato di una **casella PEC tratta da pubblici elenchi**⁵⁸. È di conseguenza esclusa la possibilità di notificare in proprio a mezzo pec a coloro che non hanno l'obbligo legale di dotarsi di un indirizzo pec e di renderlo pubblico;
- d) avere un dispositivo con certificato di **firma digitale**.

3. Come preparare i documenti da notificare

a) Prima di notificare

Al momento della creazione del fascicolo di causa è opportuno creare una cartella nel proprio computer o server dove inserire tutti i file. All'interno di tale cartella dovremo creare una sotto cartella, dove immettere tutti i file della notifica effettuata. Ciò non solo per una migliore organizzazione del proprio lavoro, ma anche ai fini dell'**archiviazione** dei file che dovranno essere depositati per provare l'avvenuta notificazione.

b) Predisposizione dell'atto o provvedimento da notificare.

La Legge consente di notificare:

I. Documento informatico⁵⁹ originale (citazione, precetto, ecc.), che viene così predisposto:

⁵⁴ Art. 3 bis, comma 1 L. 53/94.

⁵⁵ Convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009.

⁵⁶ La ricerca seguirà questo percorso: → scheda "servizi" → login tramite smart card → "accedi" a **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici**, oppure, se disponibile, presso → l'**area privata** del Punto di Accesso del proprio Ordine di appartenenza → "accedi" a **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici**.

⁵⁷ Per notificare in proprio gli atti stragiudiziali occorre essere dotati di procura (generale o speciale) rilasciata ai sensi del 2° comma dell'art. 83 c.p.c., quindi per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il terzo comma infatti, che attribuisce all'avvocato la possibilità di certificare la firma del mandante, riguarda solo la procura (speciale) rilasciata in calce o a margine di un atto giudiziale o del precetto.

⁵⁸ **Art. 16-ter DL 179/2012 - Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni** (Articolo inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013)

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 ([Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR](#)) e **16, comma 12, del presente decreto (Registro caselle PEC delle PP.AA. tenuto dal Ministero della Giustizia e reperibili previa autenticazione dal [Portale dei Servizi Telematici](#))**; dall'articolo **16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 (elenco caselle tenuto dal Registro delle Imprese)**; , n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*portale [INI-PEC](#)*), nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. Ai fini della notifica in proprio non si possono quindi estrarre gli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni dal sito [indicepa.gov.it](#), in quanto lo stesso non rientra in tale elenco.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 **si applicano anche alla giustizia amministrativa**.

⁵⁹ Per la definizione vedasi l'art. 22 D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 Codice Amministrazione Digitale.

- ✓ si **redige a computer l'atto** mediante un programma di elaborazione testi (es.: LibreOffice Writer, OpenOffice Writer, Microsoft Word, ecc.),
- ✓ mediante le apposite funzionalità del programma di videoscrittura il file deve essere quindi **trasformato in formato .pdf** (testuale), come previsto dall'[art. 19 bis](#), comma 1 delle Specifiche tecniche, tenendo peraltro a mente che l'articolo 12⁶⁰ delle Specifiche tecniche qualifica il formato .pdf (testuale) come unico consentito quando deve essere depositato telematicamente come “atto principale del processo”. L'atto non dovrà quindi mai essere stampato e poi trasformato in .pdf (immagine) mediante scansione;
- ✓ infine il file .pdf deve essere **sottoscritto digitalmente** con apposito software, che è anche contenuto nel dispositivo di firma digitale (smart card/chiavetta USB). La sottoscrizione digitale può essere in formato **CADES**, nel qual caso il file al termine del processo di firma avrà l'estensione pdf.p7m (*nomefile.pdf.p7m*) o **PAdES** e in tale ipotesi il file manterrà il nome originale senza l'aggiunta di alcun suffisso (*nomefile.pdf*). Tali formati sono selezionabili nel software di firma.

II. **Copia informatica di atti o provvedimenti originariamente formati su supporto analogico**⁶¹.

Quando si intende notificare per PEC una copia autentica di un atto o provvedimento su supporto cartaceo lo si deve scansionare per trasformarlo in **formato .pdf “immagine”**, come previsto dal comma 2 del citato [art. 19 bis](#).

Nella **relata di notifica** dovrà poi essere inserita l'**asseverazione di conformità** della copia informatica rispetto all'originale cartaceo.

III. **Copia informatica di atti o provvedimenti su supporto informatico**⁶².

L'art. 16 bis D.L. 179/12⁶³ attribuisce all'avvocato il potere di attestare la conformità di copie informatiche di atti e provvedimenti che lo stesso ha estratto dal fascicolo

⁶⁰ **Art. 12 - Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico (art. 11 DM 44/2011)**

L'atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:

- a) è in formato PDF;
- b) è privo di elementi attivi;
- c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; ...

⁶¹ Per la definizione vedasi l'art. 22 D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 Codice Amministrazione Digitale.

⁶² Per la definizione vedasi l'art. 23 bis, comma 2 D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 Codice Amministrazione Digitale.

⁶³ **Art. 16 bis comma 9 bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.** “*Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di*

informatico o che ha ricevuto mediante PEC dalla cancelleria. L'attestazione di conformità va eseguita a norma dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012 e degli art. 19 e ss. delle Specifiche Tecniche, indicando il nome del file e una sintetica descrizione del documento che si va ad attestare come conforme. Anche in tal caso, come quello sopra previsto, l'**attestazione di conformità** dovrà essere riportata nella **relata di notifica**.

IV. Duplicato informatico di atti o provvedimenti su supporto informatico⁶⁴.

Il duplicato informatico è identico al file originale sia da un punto di vista informatico (contiene la stessa sequenza di bit rispetto all'originale) sia nel contenuto, come previsto dal citato art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/12, a differenza della copia che corrisponde all'originale solo nel contenuto. Di massima i duplicati sono distinguibili dal fatto che riportano la firma digitale di chi ha creato il file, mentre le copie (che sono spesso contraddistinte nell'intestazione da una stampigliatura blu che riporta i dati dell'atto o del provvedimento oltre alla presenza della "cocardina" che riporta gli estremi della firma digitale del firmatario) corrispondono all'originale solo nel contenuto. Poiché i duplicati corrispondono in tutto e per tutto all'originale non abbisognano di attestazione di conformità⁶⁵.

c) Predisposizione della procura alle liti

Nel caso in cui l'atto da notificare debba essere accompagnato dalla procura alle liti, la stessa deve essere predisposta a mente dell'art. 83, comma 3 c.p.c., il quale prevede due modalità di formazione.

I. Procura su documento informatico sottoscritto con firma digitale del cliente.

L'avvocato dovrà sempre verificare che il certificato di firma digitale del mandante sia valido, non scaduto o sospeso. Tale verifica e l'estrazione degli oggetti firmati potrà essere fatta mediante le funzionalità del dispositivo di firma o attraverso appositi programmi⁶⁶.

bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice". La modifica apportata dall'art. 52 del Decreto Legge n. 90 24 giugno 2014, all'art. 16 bis D.L. 179/12 ha riconosciuto all'avvocato il potere di attestare la conformità di copie informatiche di atti e provvedimenti estratti dal fascicolo informatico. In seguito l'ulteriore integrazione apportata alla citata norma dall'art. 19, comma 1 lett. a), n. 2), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015, ha esteso il potere di attestazione anche relativamente agli allegati alle comunicazioni telematiche (PEC) ricevute dalla cancelleria.

⁶⁴ Per la definizione vedasi l'art. 23 bis, comma 1 D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 Codice Amministrazione Digitale.

⁶⁵ È possibile estrarre dal fascicolo telematico anche duplicati di copie informatiche di atti o provvedimenti cartacei: è il caso, a esempio, del provvedimento giudiziale scritto a penna, scansionato dal cancelliere e acquisito al fascicolo telematico. Per l'art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 179/2012, la copia informatica (per immagine) così ottenuta e acquisita al fascicolo informatico, equivale all'originale cartaceo anche se priva della firma del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. In mancanza di firma digitale, l'identità del duplicato estratto dal difensore alla copia informatica presente nel fascicolo telematico, potrà essere accertata esclusivamente mediante il calcolo dell'impronta del duplicato, secondo l'algoritmo MD5, e il confronto con l'impronta della copia informatica fornita dal Portale dei Servizi Telematici.

⁶⁶ L'elenco dei software resi disponibili gratuitamente è riportato in questa pagina dell'Agenzia per l'Italia Digitale, curata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme->

Appare opportuno differenziare la procura rilasciata per atti stragiudiziali, che dovrà essere rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ai sensi del secondo comma dell'art. 83 c.p.c.⁶⁷, da quella rilasciata per la difesa in giudizio, che potrà essere rilasciata secondo le modalità sopra indicate, ma anche ai sensi del terzo comma dell'art. 83 c.p.c.⁶⁸. In tale secondo caso, a differenza del primo, non appare necessaria l'autentica della sottoscrizione del mandante, e ciò per diversi motivi: sia perché l'avvocato certifica, non autentica, la sottoscrizione del mandante, sia perché la firma digitale è già certificata da un soggetto certificatore⁶⁹, sia perché l'autentica della firma digitale non pare essere un'attività di competenza dell'avvocato, ma di un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato⁷⁰, sia infine perché l'art. 83 non richiede esplicitamente la certificazione della firma digitale apposta sulla procura rilasciata con documento informatico⁷¹. Nulla però impedisce, per evitare capziose eccezioni, che l'avvocato la sottoscriva comunque digitalmente la procura alle liti rilasciata con la modalità sopra descritta.

Nel caso in cui la sottoscrizione digitale del mandante fosse in formato **CADES**, è necessario che la procura sia redatta in un file separato dall'atto e che la stessa contenga chiari riferimenti all'atto.

Se invece la sottoscrizione digitale fosse in formato **PAdES**, la procura potrà essere anche redatta internamente all'atto: in calce o a margine.

II. Copia informatica della procura rilasciata su supporto cartaceo.

Anche in tal caso la procura verrà predisposta su un file separato dall'atto⁷². Il file dovrà essere stampato e il cliente sottoscriverà di pugno la procura. L'avvocato sottoscriverà anch'egli di pugno, ai fini della "certificazione" della firma del mandante. La procura così redatta dovrà essere quindi scansionata e trasformata in un file .pdf. Tale file dovrà infine essere firmato digitalmente dall'avvocato per autenticare la conformità del file digitale alla

[elettroniche/software-verifica](#). È da segnalare anche la possibilità di estrarre il file e verificare il certificato di firma digitale dalla seguente pagina web del portale del Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/>.

⁶⁷ **Art. 83, II comma, seconda parte c.pc.** "La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata".

⁶⁸ **Art. 83, III comma, prima parte c.pc.** "La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere **certificata** dal difensore".

⁶⁹ **Art. 26 e seguenti D. Lgs. 82/2005.**

⁷⁰ **Art. 25. Firma autenticata D. Lgs. 82/2005** "...Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata **autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato...**"

⁷¹ **Art. 83, III comma, seconda parte c.pc.** "...La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, **o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici**, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia".

⁷² **[Art. 18, comma 5 DM 44/2011.](#)**

procura cartacea⁷³. L'art. 83 c.p.c. prevede che la firma digitale sia apposta solo ed esclusivamente per attestare la conformità, per cui non è necessaria l'apposizione di specifiche formule.

La procura, così ottenuta, potrà quindi essere allegata unitamente all'atto a cui si riferisce al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione, ottenendo che la medesima sia considerata come apposta "in calce" a tale atto, come previsto dall'art. 18, comma 5 DM 44/2011 e 83 3° co. c.p.c.

d) Predisposizione della relazione di notificazione.

Si tratta di un documento informatico **separato rispetto agli atti da notificare** e quindi da formare con le modalità già descritte sopra al [punto 3.b.I.](#), procedendo **sempre** alla sua **sottoscrizione con firma digitale**.

Il contenuto obbligatorio della relazione di notificazione è determinato dall'art. 3 bis, comma 5, della legge, al quale si può rimandare, anche per la sua forma di semplice elencazione.

Sul sito dell'Unione Triveneta è reperibile un'[applicativo](#) che consente di redigere la relata.

e) Attestazione di conformità.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5, lettera b) della L. 53/1994, dell'art. 16 undecies, comma 1 del D. L. 179/2012⁷⁴, nonché dell'art. 19 ter, comma 1 delle specifiche tecniche l'attestazione di conformità deve essere ripotata **nella relata di notifica**, mai nella copia di cui si attesta la conformità.

Le **modalità di attestazione** sono disciplinate dal comma 1 dell'appena citato art. 19 ter delle specifiche tecniche, richiamato espressamente dall'art. 16 undecies, del D. L. 179/2012⁷⁵. L'attestazione dovrà contenere una sintetica descrizione del documento di cui si attesta la conformità e il nome del file della copia, comprensivo dell'estensione (es.: citazione.pdf o citazione.pdf.p7m).

Le attestazioni di conformità sono reperibili sempre nell'[applicativo](#) che trovate sul sito dell'Unione Triveneta.

⁷³ **Art. 83, III comma, ultima parte c.p.c.** "...Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la **copia informatica autenticata con firma digitale**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica".

⁷⁴ **Art. 16-undecies Modalità dell'attestazione di conformità D.L. 179/2012, comma 1:** "Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

⁷⁵ **Art. 16-undecies Modalità dell'attestazione di conformità D.L. 179/2012, comma 1:** "Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

4. Come si predispone il messaggio PEC

La notificazione avviene “...mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata...”, quindi le modalità pratiche di esecuzione sono le seguenti:

- 1) creare un nuovo messaggio PEC dal programma di posta elettronica adeguatamente configurato per l'utilizzazione dell'account PEC (possono essere utilizzati sia i programmi client residenti nel computer del mittente: per es. Thunderbird, Outlook, Mail, ecc.) ovvero utilizzando i servizi di webmail messi a disposizione dai gestori PEC;
- 2) compilare il campo **destinatario** riportando la **casella PEC tratta da pubblici elenchi** (vedi [nota 35](#));
- 3) compilare l'**oggetto del messaggio** con la seguente dicitura obbligatoria: “**Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994**”;
- 4) allegare al messaggio l'atto/atti da notificare come precedentemente predisposti e la relazione di notificazione.

All'esito delle allegazioni il messaggio apparirà composto in modo analogo all'immagine che segue.



Se si utilizza per l'invio il servizio webmail del proprio gestore PEC assicurarsi che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella “**completa**”, richiesta per la validità della notificazione dall'art. 18 DM 44/2011; tale verifica non è necessaria se si invia il messaggio da un programma di posta elettronica di uso comune (Thunderbird, Outlook, Mail), in quanto non risulta che alcuno di essi sia dotato della possibilità di scelta della tipologia di ricevuta ed automaticamente viene generata una ricevuta “completa”; per il caso di utilizzo di programmi specifici che dovessero gestire la tipologia di ricevuta si raccomanda di controllare che la tipologia di ricevuta sia quella “**completa**”.

A questo punto si può procedere con l'invio del messaggio.

5. Quando si perfeziona la notifica al fine del rispetto dei termini processuali

La notifica si perfeziona solo nel caso in cui la ricevuta di avvenuta consegna (la seconda ricevuta) abbia avuto esito positivo.

In tal caso la notifica si dà per avvenuta:

- per chi notifica nella data, ora, minuto, secondo indicati nella ricevuta di avvenuta accettazione (corrisponde alla consegna dell'atto all'ufficio postale).
- per il destinatario della notifica nella data, ora, minuto, secondo indicati nella ricevuta di avvenuta consegna (la ricezione coincide con la conferma inviata dal gestore PEC del destinatario, **indipendentemente dall'effettiva lettura del messaggio da parte del destinatario**⁷⁶).

Normalmente l'una segue l'altra a distanza di pochi attimi, ma potrebbe accadere anche che ci siano dei ritardi.



Qualora sorgessero problemi nella messa a disposizione del messaggio al destinatario, il mittente si vedrà recapitare entro 24 ore un avviso di mancata consegna con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine dell'invio del messaggio⁷⁷.

La **nullità**, anche per le notifiche a mezzo pec, **non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato**⁷⁸.

L'[articolo 16 septies del D.L. D.L. 179/2012](#) prevede che quanto previsto dall'articolo 147 c.p.c. si applichi anche alle notifiche PEC. Quindi se il messaggio PEC è inviato dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Tale norma però non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario espressamente disposta, invece, ad altri fini dal precedente articolo 16 quater, come qui sopra indicato⁷⁹. Di conseguenza, il limite delle ore 21 si applica anche al notificante e, in caso di generazione dell'avviso di accettazione dopo le 21, la notifica si considererà perfezionata per il notificante stesso alle ore 7 del giorno successivo.

6. Verifica del buon fine della notificazione

Come previsto dalla normativa istitutiva del servizio della Posta Elettronica Certificata, la procedura di invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di due messaggi di conferma:

-  la **ricevuta di accettazione** inviata dal **proprio** gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data, ora, minuto e secondo dell'operazione;
-  la **ricevuta di avvenuta consegna**, inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica


⁷⁶ Art. 6, comma 5 DPR 11/02/2005 n. 68.

⁷⁷ DPCM 2 novembre 2005 Articolo 13 (Avvisi di mancata consegna): “1. Qualora il gestore del mittente non abbia ricevuto dal gestore del destinatario, nelle dodici ore successive all'inoltro del messaggio, la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna del messaggio inviato, comunica al mittente che il gestore del destinatario potrebbe non essere in grado di realizzare la consegna del messaggio. 2. Qualora, entro ulteriori dodici ore, il gestore del mittente non abbia ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato, inoltra al mittente un ulteriore avviso relativo alla mancata consegna del messaggio entro le 24 ore successive all'invio, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005”.


⁷⁸ [Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 7665 del 23 febbraio / 18 aprile 2016.](#)

⁷⁹ Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 8886 del 4/ maggio 2016.

il momento della consegna indicando data, ora, minuto e secondo dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati.



Il messaggio di avvenuta consegna quindi è la prova del perfezionamento della notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata.



7. Prova della notificazione

La prova della regolarità della notificazione è costituita, come accennato più sopra, dai file informatici del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna: in particolare quest'ultima prova il perfezionamento della notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del messaggio inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare non solo il momento del perfezionamento, ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto.

Al fine di fornire la prova della notificazione, quindi, dovranno essere prodotti i suddetti file (che saranno stati opportunamente salvati nella cartella creata nel computer) nel formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla web mail. I file non devono mai essere salvati in formato .txt, perché tale formato comporta la perdita delle proprietà del file e ciò non consentirebbe di fornire la prova della ricezione della PEC.

L'art. [19 bis delle citate Specifiche tecniche](#) ha introdotto la possibilità di produrre i file mediante deposito telematico, ovviamente davanti agli Uffici Giudiziari dove ciò è previsto (Tribunali e Corti d'Appello).

In tali casi, il deposito **deve** essere eseguito, ovviamente, mediante il redattore atti. L'atto o il provvedimento notificato (in formato .pdf, o .pdf.p7m se firmato in CADES) dovrà essere caricato come atto principale (nel caso di citazione) o come allegato (nella maggior parte dei casi, dove l'atto principale sarà una nota di deposito), mentre le due ricevute (in formato .eml o .msg) dovranno essere caricate sempre come allegati. Al momento della creazione della busta si procederà come di consueto sottoscrivendo digitalmente il file principale e quello DatiAtto.xml. Non si dovrà quindi depositare copie scansionate dei file notificati.

Solo ed esclusivamente davanti agli Uffici Giudiziari che non prevedono la possibilità di depositare telematicamente (Corte di Cassazione e Giudice di Pace) si dovrà procedere, in linea con quanto previsto dall'art. 9 della Legge 53/1994, con l'esibizione della prova della notificazione stampata su carta.

A tal fine sarà necessario stampare:

- 1) il messaggio di PEC di invio della notificazione;
- 2) tutti gli atti allegati;
- 3) la ricevuta di accettazione;
- 4) la ricevuta di avvenuta consegna.

Di tali documenti **dovrà essere attestata la conformità** rispetto ai **documenti informatici** da cui le copie sono state tratte, che potrà essere apposta in calce o a margine della copia stessa o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima⁸⁰. Per l'attestazione si può utilizzare l'[applicativo](#) reperibile sul sito dell'Unione Triveneta.

Appare opportuno ricordare che all'avvocato che certifica la conformità all'originale è esplicitamente attribuita la qualifica di **pubblico ufficiale**, con quanto ne consegue in termini di responsabilità, anche disciplinare⁸¹.

Ovviamente per il caso di contestazione della validità della notificazione si potrà comunque procedere a tutte le verifiche del caso utilizzando i *file* relativi al messaggio di PEC inviato, alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna.

8. Comunicazione alla cancelleria dell'opposizione a decreto ingiuntivo o dell'impugnazione di sentenza

Se l'atto di citazione d'appello o di opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato stata eseguita ai sensi della L. 53/1994, l'avvocato notificante dovrà procedere ai sensi dell'art. 9 della citata

⁸⁰ Art. 16-undecies, comma 1 D.L. 179/2012 “*Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima*”.

⁸¹ Art. 16-undecies, comma 3 bis D.L. 179/2012 “*I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.*”.

legge, nonché in ossequio al combinato disposto degli artt. 645 c.p.c. e 123 disp. att. c.p.c. In base a tali disposizioni “contestualmente” alla notifica si deve procedere alla comunicazione della stessa alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, depositando altresì copia dell’atto notificato e dell’attestazione dell’avvenuta notifica.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata mediante deposito telematico sotto forma di “istanza generica”, previa creazione di un nuovo fascicolo all’interno del redattore, riportando i dati del procedimento monitorio.

In particolare il notificante depositerà telematicamente nel fascicolo del procedimento monitorio, come atto principale, la comunicazione di avvenuta impugnazione, dove dovranno essere indicati i dati identificativi del provvedimento impugnato e delle parti, nonché l’elencazione della documentazione che allegherà e che varierà a seconda che la notifica sia avvenuta a mezzo:

- **posta**: copia dell'atto notificato con la relazione di avvenuta notifica, con attestazione di conformità, nonché la procura alle liti;
- **PEC**: duplicato dell’atto di citazione notificato e delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, nonché la procura alle liti.

Quanto sopra costituisce onere aggiuntivo (generalmente adempiuto dall’ufficiale giudiziario) per gli avvocati che effettuano le notifiche in proprio.